



COMUNE DI BARDONECCHIA



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato dal C. C. con atto n. 9 del 28/03/2001
Modificato con delibera di C.C. n. 11 del 30/03/2005
Modificato con delibera di C.C. n. 1 del 29/03/2007
Modificato con delibera di C.C. n. 8 del 23/04/2010
Modificato con delibera di C.C. n. 23 del 18/06/2015
Modificato con delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ha per oggetto la disciplina generale delle entrate tributarie comunali e ha lo scopo di assicurare la correttezza, l'imparzialità, la trasparenza nella gestione dei tributi e la tutela dei contribuenti nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti.
2. Le disposizioni del Regolamento sono dirette ad individuare le modalità di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie, stabilendo anche i limiti di esenzione per importi valutati di modica entità.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti, alle quali si rinvia espressamente.
4. Non sono altresì oggetto di disciplina le modalità di applicazione delle singole entrate tributarie, eventualmente regolamentate in modo specifico per ciascun tributo.

ART. 2

IDENTIFICAZIONE DEI TRIBUTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Costituiscono oggetto del presente Regolamento le entrate tributarie che, per legge, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione sono di pertinenza del Comune, che agisce quale soggetto attivo e con l'onere di provvedere alla relativa riscossione, liquidazione ed accertamento.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 3

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate tributarie, di competenza del Consiglio Comunale, è operata con obiettivi di efficienza ed economicità.
2. Per ciascun tributo, può essere determinata una delle forme di gestione previste dall'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97. Tali forme sono:
 - a) gestione diretta in economia dell'accertamento del tributo anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli art. 27, 30, 31, 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo, purchè ciò non comporti oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. L'affidamento a terzi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 può avvenire:
 - a) mediante convenzione, alle aziende speciali di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) mediante convenzione e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui al medesimo art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli Enti locali di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97;
 - c) in concessione, mediante procedure di gara, alle società miste per la gestione presso gli altri Comuni;
 - d) in concessione, mediante procedure di gara, ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
 - e) in concessione, mediante procedure di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97.
4. Le attività di accertamento e liquidazione delle somme dovute, nel caso di affidamento in gestione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
5. Nel caso di gestione diretta dell'attività di liquidazione e accertamento, il Comune potrà comunque utilizzare la collaborazione strumentale di terzi per le operazioni di rilevazione, acquisizione ed elaborazione dei dati, delle informazioni e delle notizie utili ai fini dell'attività istituzionale di controllo. I rapporti tra Comune e soggetti terzi incaricati delle predette operazioni saranno regolati secondo le modalità contrattualmente stabilite.

ART. 4

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Il responsabile delle attività organizzative e gestionali generali delle entrate tributarie comunali è il Responsabile del Servizio Tributi, al quale le stesse risultano affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione.
2. Con decreto sindacale o deliberazione della Giunta Comunale si provvede alla designazione di un funzionario responsabile specifico per ogni tributo di competenza del Comune, anche diverso dal Dirigente di cui al comma 1, scelto tra:
 - a) il personale dipendente, in caso di gestione diretta del tributo, tenuto conto dei requisiti attitudinali e professionali posseduti e della qualifica funzionale ricoperta;
 - b) il personale individuato dal Concessionario, in caso di gestione del tributo affidato a terzi.

3. Il funzionario designato responsabile del tributo, tenuto conto degli indirizzi fissati dal Dirigente di cui al comma 1:
 - a) cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di riscossione, controllo, verifica e accertamento;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, ordinaria e coattiva, anche qualora il servizio sia affidato a terzi;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione in conformità a quanto previsto per legge e disciplinato dai rispettivi regolamenti;
 - g) si occupa dei rapporti con il concessionario della riscossione;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo ivi comprese le rateizzazioni ai sensi del successivo art.9;
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 5 TUTELA GIUDIZIARIA

1. Spetta al Sindaco, nelle vesti di rappresentante legale dell'Ente, ovvero al Funzionario Responsabile del tributo e previa autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso in materia di entrate tributarie nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali. Il Sindaco tuttavia ha la facoltà di delegare tale compito al Funzionario Responsabile del tributo od altro dipendente dell'Ente.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentate dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.
4. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune, è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

TITOLO III
DENUNCE – CONTROLLI – RELAZIONI CON I CONTRIBUENTI

ART. 6
DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento dei singoli tributi.
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile del tributo invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare, mediante sottoscrizione, la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentate legale o negoziale oppure a che ne ha l'amministrazione, anche di fatto al momento della regolarizzazione.

ART. 7
ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO
LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

1. La Giunta Comunale può con deliberazione fissare annualmente gli indirizzi per le operazioni di controllo e accertamento su particolari settori di intervento, relativamente ai singoli tributi.
2. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate deve tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell'ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa e deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
3. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo, oppure, ai sensi dell'art. 1 comma 87 del Legge 549/1995, la firma dell'atto può essere sostituita con l'indicazione del solo nominativo del funzionario responsabile.
5. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Economia e Finanze del 12/09/2012 (Euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed Euro 8,75 per le notifiche effettuate a mani dal messo comunale).
6. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno ritenersi automaticamente recepite dal presente regolamento.
7. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione e nei casi di omesso o parziale versamento dei tributi, il Comune applica interessi al tasso legale aumentato di n. 2 (due) punti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. I sopraindicati interessi si applicano anche ai rimborsi tributari dovuti al contribuente (L. 296/2006 Art. 1 comma 165).

ART. 7 BIS
MODALITA' DI COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

1. Il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa ai tributi comunali: ICI, TARSU, IMU, TASI e TARI, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al Comune, esclusivamente con riferimento allo stesso tributo per il quale viene vantato il credito.
2. Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e l'annualità sulla quale si intende effettuare la compensazione. L'istanza dovrà essere prodotta utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune.
3. In caso di silenzio da parte dell'Ufficio Tributi nei sessanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate nell'istanza.

ART. 8
RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE E DIRITTO DI INTERPELLO

1. I rapporti con i contribuenti devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Tutte le informazioni utili riferite ai tributi sono reperibili presso lo sportello del contribuente, oppure presso gli sportelli del concessionario esterno, nominato ai sensi del precedente articolo 3.
3. Il contribuente, anche mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune stesso. Il funzionario responsabile del tributo, nell'osservare il disposto della Legge 212/2000, è tenuto a formulare risposta, eventualmente scritta, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti di cui il Comune non dispone.

ART. 8 BIS
MODALITÀ APPLICATIVE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. L'istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997 così come modificato e ampliato dall'art. 1 comma 637 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ed eventuali successive ulteriori modifiche.
2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Le nuove ipotesi della riduzione della sanzione si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data del 1/1/2015 anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative vigenti fino al 2014.
3. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività

amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità di imposta e per i tributi che il contribuente intende ravvedere.

4. Nel caso di ravvedimento operoso per violazioni commesse in relazione all'Imposta Municipale Propria, la regolarizzazione successiva all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dell'errore, può intervenire esclusivamente a fronte di preliminare richiesta avanzata e accolta dal Comune, da intendersi come sostitutiva dell'ordinaria attività di accertamento, ed il pagamento dell'imposta dovuta, oltre sanzioni e interessi, può intervenire esclusivamente mediante versamento diretto a favore del Comune.

ART. 8 TER AUTOTUTELA

1. Il Responsabile del Servizio Tributi deve procedere all'annullamento o alla revisione - anche parziale - dei propri atti, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può, inoltre, revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino a che non sia intervenuto giudicato, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
 Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento dandone notizia al contribuente.
3. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

ART. 8 QUATER ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, in quanto compatibili, e come disciplinato dal presente regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nell'osservazione e valutazione degli elementi di fatto e dei presupposti dell'obbligazione tributaria.

TITOLO IV

RISCOSSIONE

ART. 9

SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali:
 - gravi calamità naturali;
 - particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

2. Il Responsabile del Servizio Tributi può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o se trattasi di tributi arretrati e/o anche in sede di accertamento con adesione, il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un massimo di dodici, o in rate trimestrali fino ad un massimo di quattro.
 Le rate mensili possono essere elevate a 24 e le rate trimestrali possono essere elevate a 8 se le somme complessivamente dovute superano € 5.164,67.
 Sull'importo delle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali.
 Qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 51.646,70, dovrà essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente.
 In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.
 Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973 n.602.
 Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
 E' attribuita al funzionario responsabile, la scelta sulla modalità della riscossione coattiva, così come la sottoscrizione dell'ingiunzione e delle altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

4. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo, sia cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (Legge 296/2006 art. 1 comma 163).

ART. 10

LIMITI DI ESENZIONE PER RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. Tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e di riscossione e di quanto disposto dai regolamenti per i singoli tributi:
 - a. il versamento dei tributi non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi, qualora l'ammontare non superi Euro 12,00 (limite stabilito dall'art. 25 comma 4 della Legge 27.12.2002, n. 289 e confermato quale importo minimo – se non viene variato in sede regolamentare – dall'art. 1 comma 168 della Legge 296/2006);
 - b. i crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, non sono riscossi, qualora l'ammontare non superi Euro 12,00

2. I tributi sono comunque dovuti e sono rimborsabili o accertabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di Euro 12,00
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto è autorizzato a non procedere alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva, nonché all'evasione delle richieste di rimborso.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1. e 2. non si applicano ai fini della TOSAP temporanea, della Tassa Rifiuti giornaliera, dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.

TITOLO V

CONTENZIOSO

ART. 11

RECLAMO - MEDIAZIONE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per le controversie di natura tributaria dal valore non superiore ad Euro 20.000,00, da conteggiare senza tenere conto di sanzioni ed interessi (salvo che l'atto impugnato riguardi l'applicazione di sole sanzioni), il contribuente che voglia contestare l'atto impositivo deve presentare, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla sua notificazione, istanza di RECLAMO-MEDIAZIONE nei confronti del Comune, ai sensi dell'art. 17bis D. Lgs. 546/1992, allegando la documentazione ritenuta rilevante per il riesame della controversia, con cui potrà formulare – in via facoltativa – anche una proposta di mediazione per la rideterminazione dell'ammontare della pretesa oggetto di accertamento.
Nel caso di esito favorevole della proposta di mediazione e del pagamento di quanto dovuto nei termini di legge, l'accordo raggiunto con il Comune sostituisce l'originaria pretesa contenuta nell'avviso di accertamento e comporta la riduzione delle sanzioni al 35% del minimo edittale.
2. L'istanza di reclamo-mediazione va presentata al Comune con le stesse modalità previste per il ricorso e deve altresì riportare il contenuto integrale del ricorso, in quanto, trascorsi novanta giorni senza che sia stato notificato da parte del Comune provvedimento di accoglimento dell'istanza di reclamo o senza che sia stata conclusa positivamente la mediazione, il contribuente potrà costituirsi in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, con le modalità indicate nel successivo articolo 13, depositando nei successivi trenta giorni copia dell'istanza di reclamo-mediazione, che assumerà valore di ricorso, ed i relativi documenti con la prova dell'avvenuta notifica dell'ente impositore.
3. La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per novanta giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impositivo oggetto di reclamo, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento.
La sospensione della riscossione e dei pagamenti viene meno decorso il termine di novanta giorni previsto per il procedimento di reclamo-mediazione, nonché nelle ipotesi di improcedibilità dell'istanza.

ART. 12

NOMINA E RUOLO DEL MEDIATORE

1. Con decreto sindacale si provvede all'individuazione dell'organo, interno alla struttura dell'Ente, competente all'esame delle istanze di reclamo-mediazione (Responsabile della mediazione tributaria).
Il soggetto designato quale Responsabile della mediazione tributaria deve possedere i seguenti requisiti:
 - essere soggetto diverso ed autonomo rispetto alla struttura che istruisce ed emana gli atti impositivi;
 - essere soggetto dotato di competenze tecniche adeguate a garantire il corretto riesame degli atti oggetto di reclamo-mediazione.
2. Al Responsabile della mediazione sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio dell'attività di mediazione, compresa la rideterminazione delle pretese tributarie.

**ART. 13
RICORSI**

1. Per le controversie di valore superiore ad Euro 20.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, nonché per quelle di valore indeterminabile (ad esclusione delle controversie di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo D.Lgs. 546/1992, aventi per oggetto l'impugnazione di atti catastali) è ammesso direttamente ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione e nei modi previsti dalla normativa vigente.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 14 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

ART. 15 - DECORRENZA E VALIDITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016.